

D.M. 20 luglio 2000, n. 337

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(GU n. 273 del 22-11-2000)

Art. 1

1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'allegato A al presente decreto.

2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo articolo 5, sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome.

3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in materia.

Art. 2

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome propongono al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza, individuando i soggetti pubblici responsabili della attuazione nonché le relative modalità di monitoraggio e controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

2. Entro i successivi trenta giorni, sulla base della proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegna le risorse destinate al finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province autonome e provvede al trasferimento delle stesse ai soggetti di cui al comma 1, che procedono agli ulteriori atti amministrativi di propria competenza.

Art. 3

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi di intervento di rilievo nazionale, assicurandone il coordinamento con i programmi e le azioni di cui all'articolo 2, individua i soggetti pubblici responsabili per la loro attuazione e definisce le specifiche modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria competenza e provvede, con le modalità di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse così determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori atti amministrativi di competenza.

Art. 4

1. Al fine del compiuto monitoraggio delle iniziative avviate, le regioni e province autonome nonché le amministrazioni centrali trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di

ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle azioni di propria competenza, con particolare riferimento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente comma 1.

Art. 5

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante la corresponsione di contributi anche in conto capitale da parte del Ministero dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia, finanziati ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo 11 della legge n. 598 del 1994, nonché i criteri e le modalità di corresponsione del contributo di cui al comma 1, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella definizione di tale rapporto convenzionale si farà riferimento ai principi e ai criteri che disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 598/1994, nonché agli indirizzi contenuti nell'allegato A al presente regolamento.

3. Il programma degli interventi di rilievo nazionale di cui all'articolo 3 individua l'articolazione territoriale degli interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'articolo 2.

Art. 6

1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F.

2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento presentano all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente apposita istanza contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite:

a) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla regolarità delle istanze ai fini della ammissibilità al beneficio;

b) le annotazioni contabili e gli altri adempimenti cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al medesimo beneficio, nonché la presentazione di una richiesta di riconoscimento del credito d'imposta.

3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore, entro venti giorni dalla presentazione, una copia della richiesta medesima, con l'indicazione del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

4. L'ufficio tecnico di finanza può effettuare controlli in loco per accertare la veridicità delle richieste, valutando, in particolare, la congruità dei chilowattora di calore fatturati agli utenti con i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle indicazioni dei contatori.

Allegato 1

INDIRIZZI PER LE AZIONI E I PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA.

1. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti.

Premesso che i programmi nazionali e locali nel settore dei trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regionali, devono essere finalizzati di norma all'aumento dell'efficienza energetica, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento, nella misura massima del 50%, delle misure per la mobilità sostenibile nelle aree urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico). Le misure potranno comprendere:

a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni dei gas-serra;

b) nelle aree urbane e nelle zone con oltre 500.000 abitanti, applicazione di Sistemi intelligenti di trasporto (ITS), realizzazione o potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacità di trasporto pubblico con mezzi elettrici, ibridi o gas, riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/ibridi o a gas;

cofinanziamento, nella misura massima del 60%, dei costi aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte pubbliche, di biodiesel, ETBE, o di altri carburanti ad elevata efficienza;

cofinanziamento, nella misura massima del 50%, dell'acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle flotte pubbliche e dei servizi di pubblica utilità circolanti nelle isole minori;

cofinanziamento, nella misura massima del 25% del costo del prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di pubblica utilità.

2. Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Premesso che la produzione di energia da fonti rinnovabili è incentivata anche da altre leggi, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento;

cofinanziamento, nella misura massima del 30%, della realizzazione di impianti per l'utilizzazione del "solare termico";

cofinanziamento, nella misura massima del 75% della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia;

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia dalla fonte eolica, dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

3. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario.

Premesso che la riduzione dei consumi energetici è un obiettivo "trasversale" a molti programmi nei settori dell'edilizia pubblica e residenziale, oltrechè dell'industria, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento dei programmi per l'uso efficiente dell'energia elettrica e la riduzione dei consumi nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie, nella misura massima del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto.

I programmi potranno comprendere:

a) effettuazione di diagnosi energetiche;

b) interventi sul patrimonio residenziale IACP e assimilati;

c) integrazione delle iniziative in corso "Contratti di quartiere" e "Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio";

d) promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento, e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici;
e) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie;
cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei costi aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di combustibili innovativi a basso impatto ambientale o per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.

4. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici.

Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei programmi di riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli.

5. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni.

I programmi di ricerca, relativamente alle finalità del presente decreto, riguardano la riduzione delle emissioni e la promozione delle fonti rinnovabili.

Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi:

organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni per la verifica e la certificazione dello stato di avanzamento del programma di riduzione delle emissioni, come richiesto dalla Convenzione sui cambiamenti climatici, dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni dell'Unione europea. L'archivio nazionale dei dati, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, dovrà consentire anche la certificazione delle emissioni e dei crediti di emissione nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'ambiente, provvederà al finanziamento e all'organizzazione dell'archivio nazionale dei dati, mediante l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una "struttura di servizio" comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca;

cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonché negli impianti di gassificazione di emulsioni e residui;

cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalità di trasporto a basse emissioni.

6. Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto".

I programmi finanziabili, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, fanno riferimento ai progetti bilaterali di riduzione delle emissioni, realizzati da istituzioni pubbliche o aziende private italiane, in collaborazione con partners di altri Paesi industrializzati o con Paesi in via di sviluppo.

I programmi finanziabili devono essere finalizzati all'acquisizione di "crediti di emissione" a favore dell'Italia, nell'ambito della "fase pilota" delle "activities implemented jointly", e dei meccanismi di "joint implementation" e "clean development mechanism".

I programmi saranno cofinanziati, sulla base di accordi e contratti di programma stipulati dal soggetto proponente, con il Ministero dell'ambiente, e con gli altri Ministeri competenti, secondo i seguenti criteri:

cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura massima del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint implementation e Clean development mechanism;

cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.
